

**Contributi previdenza complementare assoggettati a tassazione  
Art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 47/2000**

**Il Fondo Pensione Nazionale, con lettera del 2 agosto, ricorda che:**

“ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 47/2000, entro il 30 settembre dell’anno successivo a cui è stato effettuato il versamento, deve essere comunicato al Fondo Pensione l’ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti, in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità fiscale attualmente vigenti.

Per consentire tale obbligo è stato predisposto un modulo scaricabile sul sito web [www.fondopensione.bcc.it](http://www.fondopensione.bcc.it), che dovrà essere inviato al Fondo Pensione Nazionale tramite posta.

L’onere di comunicazione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 245/02, è a carico dell’iscritto che deve notificare al Fondo Pensione l’ammontare dei contributi versati e non dedotti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente.

Da ultimo rammentiamo che con il 31.12.2005 è trascorso il periodo transitorio di efficacia della previsione di cui al Decreto 13 dicembre 2000 del Ministero delle Finanze, per cui dal 2006 anche ai vecchi iscritti si applicano i limiti di deducibilità previsti dalla vigente normativa.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Fondo Pensione Nazionale”

L’importo da comunicare è quello riportato nella [casella 29](#) del CUD/2006, a condizione che non vi siano state modifiche in sede di dichiarazione dei redditi (730/2006 ed unico/2006).

**Allegato: il modulo per la comunicazione.**